

Regolamento in materia di Servizi Sociali e Servizi Scolastici

Approvato con Delibera C.C. n.52 del 26.11.2020

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi, oggetto e finalità

Art. 2 – Informazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

Art. 5 – Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

Art. 6 – Diritto allo studio

TITOLO II – COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Art. 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

Art. 8 - Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi e delle prestazioni di sostegno economico e competenze della Giunta Comunale

Art. 9 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

Art. 10 – Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione ad eventi straordinari.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11- Riservatezza e trattamento dei dati personali

Art. 12 – Abrogazioni

Art. 13 – Regolamentazione di servizi

Art. 14 - Entrata in vigore

ALLEGATO A – SERVIZI SOCIALI

CAPO I – INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 15 - Segretariato sociale professionale

Art. 16 - Presa in carico del servizio sociale professionale

16.1 Analisi e valutazione dello stato di bisogno

16.2 Progetto personalizzato d’intervento

16.3 Cessazione della presa in carico

CAPO II – INTERVENTI PER LA DOMICILIARIETA’

Art. 17 - Servizio di assistenza domiciliare

17.1 Descrizione del servizio

17.2 Finalità

17.3 Destinatari

17.4 Personale e tipologia delle prestazioni

17.5 Criteri di valutazione per l’accesso al servizio

17.6 Compartecipazione al costo del servizio

Art. 18 - Pasti a domicilio

18.1 Descrizione del servizio

18.2 Finalità

18.3 Destinatari

18.4 Tipologia delle prestazioni

18.5 Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

18.6 Compartecipazione al costo del servizio

Art. 19 - Servizio di trasporto sociale

19.1 Descrizione del servizio

19.2 Finalità

19.3 Destinatari

19.4 Tipologia delle prestazioni

19.5 Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

19.6 Compartecipazione al costo del servizio

CAPO III – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 20 - Servizio di educativa domiciliare

20.1 Descrizione del servizio

20.2 Finalità

20.3 Destinatari

20.4 Personale e tipologia delle prestazioni

20.5 Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

20.6 Compartecipazione al costo del servizio

Art. 21 - Servizio di incontri protetti di competenza comunale

21.1 Descrizione del servizio

21.2 Finalità

21.3 Destinatari

21.4 Personale e tipologia delle prestazioni

21.5 Compartecipazione al costo del servizio

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI

Art. 22 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali

22.1 Descrizione dell'intervento

22.2 Finalità

22.3 Destinatari

22.4 Compartecipazione al costo del servizio

Art. 23 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili

23.1 Descrizione dell'intervento

23.2 Finalità

23.3 Destinatari

23.4 Compartecipazione al costo del servizio

Art. 24 - Contributo per l'integrazione di rette per servizi residenziali e semiresidenziali per minori

24.1 Descrizione dell'intervento

24.2 Finalità

24.3 Destinatari dell'intervento

24.4 Compartecipazione al costo del servizio

CAPO V – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 25 - Interventi di sostegno economico

25.1 Descrizione dell'intervento

25.2 Finalità

25.3 Destinatari

25.4 Tipologia degli interventi

Art. 26 Contributi di minimo vitale

Art. 27 Contributi ordinari

Art. 28 Contributi straordinari

CAPO VI – INTERVENTI TERRITORIALI

Art. 29 - Progetti di inclusione sociale

29.1 Descrizione

29.2 Finalità

29.3 Destinatari

29.4 Tipologia delle prestazioni

29.5 Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

ALLEGATO B – SERVIZI SCOLASTICI

Art. 30 Interventi

Art. 31 Servizi di mensa e trasporto scolastici

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale. Il sistema si realizza mediante politiche e interventi coordinati nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. Tali funzioni comprendono la programmazione e realizzazione dei servizi, l’erogazione dei servizi e prestazioni economiche, la definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

2. Il presente Regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stesse.

3. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l’erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

4. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

5. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Informazione

Attraverso il servizio di sportello sociale e/o segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo dei servizi.

Articolo 3- Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell’utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune;
- b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) e i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati politici, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di residenza, della Regione o dello Stato di appartenenza.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, così come definiti nell'Allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, può avvenire su richiesta dell'utente ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati facciano una segnalazione al servizio sociale comunale che, professionalmente e deontologicamente deciderà se vi sono gli estremi per un approfondimento ed una valutazione del caso. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale professionale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, la persona non sia in grado di prestarlo, oppure sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte, su apposita modulistica predisposta dall'Ente e pubblicata on line nel sito internet del Comune, o con l'attivazione della procedura d'ufficio. E' possibile la sospensione temporanea del servizio o la disdetta tramite comunicazione scritta da parte dell'utente al competente ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale professionale.

5. Con comunicazione dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso alla prestazione sociale ed alla prestazione sociale agevolata, nei tempi previsti dai rispettivi procedimenti amministrativi. Detta comunicazione, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

Articolo 6- Diritto allo studio

1. Ai sensi della legge regionale 31 del 1985 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modifiche e integrazioni il Comune svolge interventi volti a favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico definendo i parametri per l’individuazione dei soggetti destinatari dei servizi scolastici (mensa e trasporto scolastico).
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e delle prestazioni sociali agevolate assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stesse.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l’obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l’Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l’interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 8 - Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi e delle prestazioni di sostegno economico e competenze della Giunta Comunale.

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza, si utilizza la seguente formula matematica per i servizi domiciliari e per i servizi socio- educativi:

Compartecipazione utente	=	$\frac{\text{ISEE utente} \times \text{quota massima di compartecipazione alla spesa}}{\text{ISEE finale}}$
--------------------------	---	---

2. Ai fini della suindicata formula, si intende per:
 - *compartecipazione utenza*: costo a carico dell’utenza;

- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;
- *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- *quota massima di compartecipazione alla spesa*: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio.

L'ISEE iniziale è il valore al di sotto del quale l'utenza può essere esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi.

3. Qualora per la stessa tipologia di servizio sia possibile presentare più tipologie di ISEE verrà utilizzato, ai fini della formula sopra indicata, l'ISEE più favorevole all'utente.

4. Per la determinazione della compartecipazione da parte dell'utenza al costo degli interventi economici ad integrazione delle rette di servizi e dei servizi scolastici si utilizzano fasce ISEE.

5. Per la determinazione degli interventi di sostegno economico si utilizzano soglie ISEE massime per l'accesso.

6. La mancata presentazione dell'ISEE comporta l'applicazione della quota massima di compartecipazione alla spesa.

7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro l'approvazione del Bilancio di previsione e nel rispetto della normativa, la Giunta provvede a:

- a) aggiornare le relative soglie ISEE di accesso e definire il contributo massimo erogabile, con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico di cui al comma 5 del presente articolo;
- b) aggiornare l'ISEE finale, l'ISEE iniziale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, con riferimento ai servizi di cui al co.1 del presente articolo;
- c) aggiornare le fasce ISEE, con riferimento ai servizi di cui al co. 4. del presente articolo;
- d) definire i servizi non soggetti a compartecipazione da parte dell'utenza;
- e) definire, accanto all'ISEE, eventuali criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari (DPCM n. 159/2013 art. 2 comma 1);
- f) definire qualsiasi altro adempimento previsto negli Allegati A e B al presente regolamento.

8. Gli utenti in carico, per mantenere il diritto ad accedere alle prestazioni sociali agevolate, devono presentare a scadenza del precedente ISEE un nuovo ISEE in corso di validità. Alla presentazione del nuovo ISEE, e comunque non oltre il mese di marzo, verrà effettuato conguaglio tariffario entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo. Le tariffe annuali verranno applicate con decorrenza dal mese di gennaio.

9. Il servizio sociale professionale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero della quota a carico dell'utenza per i servizi sociali, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

10. Su proposta motivata del servizio sociale professionale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria

istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell'utenza.

11. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e sono pubblicate on line nel sito del Comune.

12. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente. L'ISEE corrente è valido per l'intero anno scolastico per i servizi scolastici, per le altre prestazioni o erogazioni contributi ha validità fino al termine dell'erogazione del beneficio e comunque non oltre il termine annuale di scadenza dell'ISEE ordinario.

13. Il Comune si riserva di chiedere ISEE corrente qualora ritenga che la situazione del richiedente sia mutata rispetto all'ISEE già presentato;

14. Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate relative ai servizi scolastici, così come definiti nell'allegato B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, gli utenti presentano, prima dell'accesso al servizio, un ISEE in corso di validità che sarà ritenuto valido per l'intero anno scolastico.

Articolo 9 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze e mediante accesso al SIUSS (Sistema informativo unitario dei servizi sociali), costituito presso l'INPS cui accedono per finalità di controllo anche l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.

2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

3. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

4. In caso di D.S.U. irregolare il Comune eroga le prestazioni sociali e le prestazioni sociali agevolate previa verifica, ai sensi art.11 co.5 DPCM 159/2013, di idonea documentazione che attesti la completezza e veridicità dei dati indicati, qualora l'esito non sia soddisfacente, ai fini di evitare danno erariale all'Ente, verrà erogata la prestazione dopo la regolarizzazione DSU (fatto salvo quanto previsto all'art. 1 co 3).

Articolo 10 – Semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione ad eventi straordinari

1. In caso di eventi straordinari, quali a titolo esemplificativo eventi naturali catastrofici, pandemie, ecc., al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini, per l'intera

durata dell'emergenza, l'erogazione di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni assistenziali e contributi potrà derogare dal normale iter amministrativo, demandando alla Giunta Comunale l'individuazione di criteri specifici da applicare di volta in volta.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso il SIUSS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso gli uffici competenti, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Articolo 12 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il "Regolamento in materia di servizi sociali e servizi scolastici" approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 29.10.2015 e successive modifiche approvate con deliberazione di CC n. 8 del 2.03.2017.
2. E' abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 13 – Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 14- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

ALLEGATO A - SERVIZI SOCIALI

CAPO I – INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Articolo 15. Segretariato sociale professionale

1. Il servizio sociale professionale comunale, mediante assistenti sociali, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti o su appuntamento.

2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

- a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete dei servizi sociali e sociosanitari e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto, analisi e valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
- d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune e dell'A.S.L. (altri Servizi Sociali territoriali: Consultori Familiari, Neuro Psichiatria Infantile – N.P.I.-, Servizi Età Evolutiva – S.E.E. -, Dipartimento Salute Mentale – D.S.M. - , Servizio Dipendenze – SER.D., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

3. Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale professionale comunale.

4. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale professionale comunale, viene definita la presa in carico sociale con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

Articolo 16. Presa in carico del servizio sociale professionale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, l'utente è preso in carico dal servizio sociale professionale.

2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.

3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale professionale per le situazioni familiari con multiproblematicità.

4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale professionale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

16.1 – Analisi e valutazione dello stato di bisogno

1. L'analisi e la valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità/vulnerabilità della rete sociale.

2. I criteri che orientano le valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a) la disponibilità personale di risorse di rete;
- b) le condizioni di salute;
- c) la situazione abitativa;
- d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del diretto interessato;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.

3. Con atto del Responsabile del Servizio competente sono approvati gli strumenti di ausilio professionale, che concorrono insieme al colloquio e/o alla visita domiciliare, alla valutazione professionale da parte dell'assistente sociale.

16.2 - Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale professionale, in accordo e in collaborazione con l'utente e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

2. Nel caso in cui l'intervento si configuri di natura integrata, il servizio sociale professionale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede, acquisita la necessaria autorizzazione da parte dell'utente, raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n.241/1990.

3. Il progetto, che deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

5. Il progetto è previsto per il servizio di assistenza domiciliare ed educativa domiciliare, per l'inserimento in centri di servizio, per l'erogazione di contributi economici, per progetti di inclusione sociale.

16.3 - Cessazione della presa in carico

La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali, e per i progetti di affido familiare/eterofamiliare di minori);
- d) decesso o inserimento in struttura.

CAPO II – INTERVENTI PER LA DOMICILIARIETA'

Articolo 17. Servizio di assistenza domiciliare

Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso ai servizi domiciliari, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.

17.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

17.2 - Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.
2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:
 - a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
 - b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 - c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
 - d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari e del terzo settore.

17.3 - Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa. I nuclei familiari a rischio con presenza di minori, hanno la precedenza per l'erogazione di prestazioni di S.A.D.
3. Il servizio è esteso anche a persone/nuclei familiari domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio comunale qualora si verifichi un'indifferibile necessità socio-assistenziale, in tal caso il Comune procederà al recupero dei costi sostenuti.

17.4 – Personale e tipologia delle prestazioni

1. Il personale del S.A.D. è composto dalle seguenti figure professionali:

ASSISTENTE SOCIALE che ha le funzioni di:

- istruttoria della domanda, elaborazione e verifica del progetto individuale;
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- coordinamento-programmazione e verifica del servizio;

ASSISTENTE DOMICILIARE che ha le funzioni di:

- eseguire i singoli interventi del Regolamento e del capitolato d'appalto sempre in conformità alle modalità e disposizioni concordate;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e verifica.

2. Il S.A.D. garantisce prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.),
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

3. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale professionale. Il progetto è uno strumento flessibile che può esser modificato e /o integrato prima della naturale scadenza e contiene: obiettivi da raggiungere, tipologia e quantità delle prestazioni da erogare, durata del progetto, modalità e tempi di verifica, responsabile del caso. Successivamente verrà sottoscritto dall'utente il contratto sociale.

4. Le prestazioni possono essere erogate direttamente con personale del Comune o tramite cooperativa o altro Ente gestore.

5. All'interno del servizio di assistenza domiciliare viene attivato anche il **Laboratorio manuale-espressivo per adulti**.

Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

L'obiettivo del servizio è quello di concorrere nella programmazione e realizzazione degli interventi delle attività svolte presso il laboratorio, all'interno del quale la persona con disagio sociale diventa soggetto attivo e coprotagonista del raggiungimento dei risultati, quali:

- migliorare la qualità di vita delle persone favorendone l'integrazione nel tessuto sociale di appartenenza;
- contrastare il disagio derivante da solitudine ed isolamento attraverso l'inserimento della persona in un contesto che favorisca la creazione di relazioni amicali;
- fornire un supporto significativo alla famiglia di appartenenza.

17.5 – Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

1. I criteri di valutazione sono definiti in base a parametri economici, sanitari, familiari e ambientali. Il punteggio viene calcolato utilizzando lo strumento formale approvato dalla Regione Veneto, ovverosia la parte della scheda Svama relativa al supporto della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato) e altri strumenti professionali ritenuti utili a definire la situazione approvati con atto del Responsabile del Servizio.

2. Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti.
3. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità verranno accolte le istanze in ordine di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.
4. Tale procedura sarà arricchita dalla valutazione della UVMD (Unità valutativa multidimensionale) qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario. L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione del mutato bisogno da soddisfare.

17.6 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.
3. Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

Articolo 18. Pasti a domicilio

Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso ai servizi domiciliari, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.

18.1 - Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

18.2 - Finalità

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

18.3 - Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci di provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, prive di una rete familiare di supporto.

18.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.
2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, nel limite del possibile ed in base al tipo di contratto fatto con l'ente fornitore, oltre che compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, particolare attenzione a esigenze dietetiche specifiche, solo se documentate da apposita certificazione medica.
3. Le richieste sono accolte nei limiti della disponibilità di risorse stanziata a bilancio, mezzi e operatori in dotazione per la produzione e / o consegna dei pasti rispetto alla normativa vigente in materia di ristorazione.
4. Il pasto viene fornito giornalmente nell'orario di pranzo secondo il calendario previsto nei capitolati d'appalto.
5. Nel caso in cui l'utente, in via eccezionale non necessiti della consegna del pasto a domicilio è tenuto a comunicarlo all'ufficio preposto del Comune e/o alla ditta erogatrice del servizio entro le ore 9 del giorno stesso. In caso la comunicazione non avvenga come sopradescritto, il costo del pasto verrà comunque addebitato.

18.5.- Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

1. I criteri di valutazione sono definiti in base a parametri economici, sanitari, familiari e ambientali. Il punteggio viene calcolato utilizzando lo strumento formale approvato dalla Regione Veneto, ovverosia la parte della scheda Svama relativa al supporto della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato) e altri strumenti professionali ritenuti utili a definire la situazione approvati con atto del Responsabile del Servizio.
2. Le priorità di accesso saranno definite annualmente sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti, fino a disponibilità delle risorse economiche e / o strumentali.
3. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità verranno accolte le istanze in ordine di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.

18.6 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.
3. Trattandosi di un intervento di servizio domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

Articolo 19. Servizio di trasporto sociale

Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso al servizio di trasporto sociale, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.

19.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.

19.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a consentire:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate del territorio o private;
- b) la frequenza di servizi semiresidenziali;
- c) accesso/frequenza servizi e uffici pubblici;
- d) accompagnamento piccole commissioni.

19.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio persone che non possano utilizzare i mezzi pubblici anche in relazione a tragitti / orari degli stessi o per difficoltà fisiche e/o psichiche:

- a) persone disabili;
- b) persone anziane;
- c) minori;
- d) persone che si trovano in situazione di bisogno segnalate dal servizio sociale professionale (ad es. persone temporaneamente in condizione di disabilità/non autosufficienza o psichicamente non in grado usare servizi)

2. Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

19.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.

2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

3. Il servizio comprende il trasporto di sola andata, solo ritorno o andata e ritorno tra l'abitazione dell'utente e la struttura di destinazione o viceversa.

4. Considerata la natura sociale del trasporto, gli accompagnamenti di persone non autosufficienti e di minori possono essere effettuati esclusivamente con la presenza di un accompagnatore garantito dal fruitore del servizio, fatto salve particolari situazioni su valutazione dell'assistente sociale. Allo stesso modo non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

5. Il trasporto avverrà nel raggio del territorio comunale e comuni limitrofi, fatta salva la possibilità, su valutazione da parte del servizio sociale professionale in caso di comprovata necessità, di autorizzare trasporti anche verso destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.

6. Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o tramite cooperativa o altro Ente gestore.

7. Eventuali richieste dei soli mezzi trasporto da parte di associazioni di volontariato e promozione sociale, o associazioni no profit regolarmente costituite e iscritte al Registro

Comunale delle Associazioni e che realizzano iniziative a favore di anziani, disabili o persone svantaggiate e per sole finalità istituzionali, saranno approvate, nel rispetto della normativa vigente, fatta salva la priorità per il trasporto sociale comunale, dalla Giunta Comunale.

19.5.– Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

1. I criteri di valutazione sono definiti in base a parametri economici, sanitari, familiari e ambientali. Il punteggio viene calcolato utilizzando lo strumento formale approvato dalla Regione Veneto, ovvero la parte della scheda Svama relativa al supporto della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato) e altri strumenti professionali ritenuti utili a definire la situazione e approvati con atto del Responsabile del Servizio.
2. Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti, fino a disponibilità delle risorse economiche e/o strumentali.
3. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità verranno accolte le istanze in ordine di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.

19.6 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di viaggi (il cui costo è considerato unitariamente sia che si tratti di andata e ritorno, che di sola andata o di solo ritorno) fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.
3. La Giunta Comunale fissa la quota massima di compartecipazione al costo del viaggio secondo le seguenti casistiche di destinazione:
 - entro i 20 km
 - oltre i 20km
4. Trattandosi di un intervento di servizio domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

CAPO III – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Articolo 20. Servizio di educativa domiciliare

Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso ai servizi socio-educativi, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.

20.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di educativa domiciliare minori, di seguito denominato "S.E.D.", consiste in interventi di supporto educativo rivolti al minore e al suo nucleo familiare e realizzati all'interno di luoghi e spazi a lui familiari, individuando, ove necessario, anche contesti extrafamiliari.

20.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, sostenere i genitori, laddove risultino in difficoltà a svolgere le funzioni genitoriali, sostenere direttamente il minore nelle proprie esperienze di crescita.

20.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:
 - a) minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) minori che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
 - c) minori segnalati dai servizi specialistici territoriali o da altre istituzioni pubbliche;
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

20.4 – Personale e tipologia delle prestazioni

1. Il personale del S.E.D. è composto dalle seguenti figure professionali:

Assistente Sociale che ha le funzioni di:

- istruttoria della domanda, elaborazione e verifica del progetto individuale;
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- coordinamento-programmazione e verifica del servizio.

Educatore Professionale (educativa domiciliare) che ha le funzioni di:

- osservazione, monitoraggio e verifica della situazione familiare.
- supporto individualizzato al minore: sviluppo dell'autostima, creazione di relazioni significative e soddisfacenti, promozione dell'autonomia e dell'integrazione sociale e scolastica;
- sostegno educativo alle relazioni familiari;
- promozione delle competenze genitoriali;
- supporto alla famiglia per l'integrazione sociale e territoriale;
- mediazione dei bisogni del minore alla famiglia;
- mediazione tra famiglia e Servizi;
- incontri protetti.
-

2. Il S.E.D. consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

3. Le prestazioni erogate devono essere relative al recupero e sostegno della relazione educativa dei genitori in caso di temporanea difficoltà e al rinforzo delle competenze individuali e sociali del minore.

4. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale professionale. Il progetto è uno strumento flessibile che può essere modificato e /o integrato prima della naturale scadenza e

contiene: obiettivi da raggiungere, tipologia e quantità delle prestazioni da erogare, durata del progetto, modalità e tempi di verifica, responsabile del caso, contratto sociale sottoscritto dall'utente.

5. Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o tramite cooperativa o altro Ente gestore.

20.5.– Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

1. I criteri di valutazione sono definiti in base ad una scheda di valutazione del grado di vulnerabilità del nucleo familiare, approvata con atto del Responsabile del Servizio.

2. Accedono prioritariamente al servizio le situazioni in cui è presente provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

20.6 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento, ad eccezione dei casi soggetti ad autorità giudiziaria.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di sostegno educativo domiciliare fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

Articolo 21. Servizio di incontri protetti di competenza comunale

21.1 - Descrizione del servizio

Gli incontri protetti sono un insieme di interventi, disposti dall'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni), realizzati attraverso l'attuazione di visite in modalità osservata e protetta al fine di garantire il diritto di visita e la ricostruzione del legame familiare, ove possibile. Gli incontri vengono realizzati alla presenza di figure professionali competenti e con funzioni di controllo, tutela e protezione del minore, sostegno e facilitazione della relazione genitoriale.

21.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a garantire il rispetto del diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

21.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

21.4 - Personale e Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali competenti, ai sensi della normativa vigente, prevedendo incontri facilitati.

2. Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o tramite cooperativa o altro soggetto abilitato.

21.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di incontri protetti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI

Articolo 22. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso ai contributi per l'integrazione di rette di servizi, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.
2. Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziali vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti dalla legge 328/2000 e dalla legge regionale 55/1982 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere erogati nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza.
3. Il Comune interviene con un sostegno economico qualora i Servizi Sociali accertino la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:
 - l'impossibilità di permanenza della persona nell'ambiente familiare e l'inadeguatezza di ogni altra soluzione alternativa al ricovero in struttura residenziale;
 - che la situazione reddituale e patrimoniale della persona e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti, non consenta loro di farsi carico totalmente/parzialmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale.

22.1 Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali convenzionate e/o accreditate a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato all'utente, anche rappresentato dall'Amministratore di Sostegno o suo legale rappresentante. L'importo del contributo assegnato all'utente, anche rappresentato dall'Amministratore di Sostegno o suo legale rappresentante, fatte salve le spese personali previste per legge, è stabilito con atto del Responsabile del servizio su istruttoria svolta dal servizio sociale professionale. L'utente, anche rappresentato dall'Amministratore di Sostegno o suo legale rappresentante deve richiedere ai familiari, di cui all'art. 433 del codice civile, di intervenire solidalmente in suo aiuto. Per la determinazione del contributo da assegnare all'utente, pertanto, si terrà conto degli importi che gli obbligati agli alimenti sono tenuti a versare. Spetta direttamente all'utente /ADS/legale rappresentante il versamento dell'intero importo della retta all'ente gestore della struttura in cui è accolto l'utente.
2. Per le persone minori, disabili, adulti e anziane la valutazione dal punto di vista sociale e /o sanitario avviene nel miglior interesse dell'utente, all'interno dell'U.V.M.D che definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

3. Per quanto riguarda i minori inseriti in struttura con progetto di tutela e la relativa compartecipazione alla spesa si fa riferimento agli accordi Comuni – ULSS 3 Serenissima – Distretto 3, inseriti nei piani di zona.

4. Per quanto riguarda l'inserimento di persone con patologie psichiatriche in struttura e la compartecipazione alla spesa si fa riferimento agli accordi Comuni – ULSS 3 Serenissima – Distretto 3, inseriti nei piani di zona.

22.2 Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire una risposta residenziale al bisogno assistenziale, attraverso un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

22.3 Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono persone minori, disabili, adulte e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza.
3. L'integrazione retta di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono sostenuti dai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero.

22.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 4 e 7, del presente Regolamento.
2. Il contributo per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza, in quanto l'indennità di accompagnamento, le pensioni e tutta la disponibilità economica concorrono al pagamento della retta nel rispetto della normativa vigente, determinata ai sensi del precedente comma 1.
3. In caso di presenza di patrimonio immobiliare e/o terreni, a fronte di insufficienti risorse economiche mensili, in alternativa all'esclusione dalla prestazione, è prevista l'ipotesi di contributo di anticipazione garantito da ipoteca volontaria sull'immobile/terreno, di cui all'art. 2810 e ss. del Codice Civile a favore del Comune, qualora l'utente o suo legale rappresentante ne faccia esplicita richiesta.
4. Il valore dell'ipoteca deve essere calcolato in base all'entità della prestazione rapportata all'attesa di vita dell'utente e al valore del bene immobile nella disponibilità del medesimo.
5. La richiesta di contributo a titolo di anticipazione deve essere corredata da perizia estimativa dell'immobile/terreno oggetto dell'ipoteca a cura del richiedente e da visura dell'immobile da parte dell'ufficio tecnico competente per verificare lo stato dello stesso (che sia libero da ogni altro provvedimento che potrebbe limitare l'iscrizione dell'ipoteca).
6. Gli oneri derivanti dall'iscrizione e dalla cancellazione dell'ipoteca sono a carico dell'utente o suo legale rappresentante, così come la visura dell'immobile.
7. L'ipoteca volontaria è una garanzia che viene data dall'utente che deve entrare in struttura o suo legale rappresentante (debitore) al Comune, a garanzia del credito concesso anticipatamente (creditore).

8. Il Comune recupererà la somma anticipata a compartecipazione della retta della struttura al momento della vendita e/o passaggio di proprietà dell'immobile/terreno oggetto dell'ipoteca.
9. Qualora non fossero conosciuti parenti entro il 6° grado e/o altri chiamati in causa all'eredità che potrebbero provvedere alla vendita dell'immobile, deve essere nominato un curatore dell'eredità giacente dal Tribunale delle successioni, che provvederà alla ricerca degli eventuali parenti/chiamati in causa, farà l'inventario dell'immobile che è stato ipotecato e provvederà alla sua vendita, ristornando poi ai creditori legittimi le quote spettanti ad ognuno.
10. Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento dell'utente con compartecipazione del Comune al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente Regolamento.
11. Viene fatta salva la possibilità di compartecipazione volontaria da parte di familiari e/o amici mediante sottoscrizione di accordo scritto e protocollato.

Articolo 23. Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso ai contributi per l'integrazione di rette di servizi, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente e trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.

23.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale o sociosanitario per anziani e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato all'utente, anche rappresentato dall'Amministratore di Sostegno o suo legale rappresentante.

23.2 - Finalità

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:
 - a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
 - b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
 - c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

23.3 - Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata sono gli utenti che necessitano di prestazioni socio-educative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

23.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 6, del presente Regolamento.
2. Il contributo per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utente, determinata ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 24. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali per minori

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso ai contributi per l'integrazione di rette di servizi, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.

24.1 Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura della retta di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per minori, definito in UVMD, liquidato all'utente o a chi lo rappresenta.
2. Per quanto riguarda i minori in struttura con progetto di tutela, si rimanda agli accordi Comuni- ULSS 3 Serenissima – Distretto 3, inseriti nei piani di zona.

24.2 Finalità

L'integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

24.3 - Destinatari dell'intervento

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali per i quali c'è un progetto di tutela consensuale e/o giudiziale.

24.4 – Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali e semiresidenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 6, del presente Regolamento, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto.
2. Le indennità di frequenza e /o accompagnamento e gli alimenti percepiti dal minore, concorrono al pagamento della retta.

CAPO V – INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 25. Interventi di sostegno economico

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso ai contributi per interventi economici il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.

25.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro e/o altra misura sostitutiva (es buoni spesa, voucher, contributi RIA, Reddito di cittadinanza, ...), rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione e che dimostrino di aver richiesto ogni altra misura di sostegno al reddito statale e regionale e qualora assegnatari che comunichino l'entità del beneficio percepito.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il Bilancio, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.
4. E' consentito sospendere l'ammissione a prestazioni dei richiedenti qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

25.2 - Finalità

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

25.3 - Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

25.4 - Tipologia degli interventi

Sono previste tre tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:

- a) contributi di minimo vitale;
- b) contributi ordinari;
- c) contributi straordinari.

Articolo 26. Contributi di minimo vitale

1. Per contributo di minimo vitale si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'integrazione del reddito delle persone che presentano una capacità economica inferiore alla soglia di minimo vitale.¹
2. Il valore economico della soglia di minimo vitale, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo di minimo vitale, è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Accedono al contributo di minimo vitale:
 - le persone aventi diritto alla pensione sociale secondo i requisiti definiti per legge,
 - le persone inabili al lavoro ai sensi della L. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (non sono considerate le persone "inabili al lavoro" definite ai sensi della L.118/1971),

¹ Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse economiche per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

il cui nucleo familiare presenti una capacità economica inferiore alla predetta soglia di minimo vitale, che abbiano esperito tutti gli utili tentativi presso coloro che sono giuridicamente tenuti agli alimenti in loro favore, e che abbiano aderito fattivamente al progetto personalizzato.

4. L'entità del contributo di minimo vitale, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra il limite stabilito e il valore ISEE del nucleo familiare. Il contributo annuo dovrà quindi essere moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza relativo al numero di componenti del nucleo familiare richiedente.

5. Il contributo viene erogato mensilmente, con revisione annuale e verifica trimestrale della permanenza delle condizioni necessarie per l'accesso al contributo.

Articolo 27. Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio

e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con l'utenza e da questa debitamente sottoscritto. L'accesso al beneficio in parola è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo viene erogato direttamente all'interessato.

2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è concesso di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è eccezionalmente prorogabile. Costituiscono condizioni per la proroga:

- a) l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- b) la messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.

4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale professionale che procede attribuendo un indice di fragilità sociale, predeterminato in via generale, attraverso apposite scheda di fragilità sociale, adottata con atto del Responsabile del Servizio.

5. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari e il valore ISEE del nucleo familiare. Per determinare la soglia massima dell'importo erogabile tale differenza dovrà essere moltiplicata per il coefficiente della scala di equivalenza relativo al numero di componenti del nucleo familiare richiedente. La quantificazione del contributo ordinario, nel rispetto della soglia massima di contributo erogabile, sarà determinata dal servizio sociale che si avvale di idonei strumenti professionali.

6. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:

- a) superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari;
- b) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.

- c) beneficiare di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a disposizioni di legge nazionale o regionale sufficienti a superare la situazione di disagio;
7. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto condiviso di assistenza personalizzato, finalizzato al recupero delle risorse individuali e/o familiari, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.
8. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo.
9. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità. Su valutazione professionale dell'assistente sociale in presenza di potenzialità e capacità residue lavorative, possono essere offerti contributi economici con progetti di attività di volontariato a favore della collettività, al fine di aumentare l'autodeterminazione, l'autonomia e l'autostima, della persona, tramite contratto sociale con l'assistente sociale anche tramite la collaborazione di associazioni di volontariato e/o del terzo settore.

Articolo 28. Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi straordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo straordinario, è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:
- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
 - c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
 - d) situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio del nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
 - e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.
 - f) eventuali altre necessità considerate eccezionali.
3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale professionale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della

condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata annualmente dalla Giunta Comunale.

CAPO VI - INTERVENTI TERRITORIALI

Articolo 29. Progetti di inclusione sociale

29.1 - Descrizione

1. Il progetto risocializzante consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di collaborazione sociale ai sensi della legge quadro sui Servizi Sociali.

29.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
- b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale,
- d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

29.3 - Destinatari

I destinatari del servizio sono persone in condizione di fragilità sociale a rischio di esclusione e emarginazione sociali.

29.4 - Tipologia delle prestazioni

1. La tipologia e la frequenza delle attività di collaborazione sociale sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente. Il progetto deve contenere: interessi pubblici e obiettivi sociali e può essere attivato nel rispetto della normativa vigente e fatta salva la disponibilità di bilancio.

2. Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto gestore, Comune o privato sociale.

3. Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nelle attività di collaborazione sociale un contributo economico, senza corrispettività con la collaborazione sociale prestata, il cui importo è definito secondo i criteri definiti per legge e ulteriori criteri e altri strumenti professionali ritenuti utili a definire la situazione.

29.5.- Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

I criteri di valutazione sono definiti in base ad una scheda di rilevazione del grado di fragilità sociale, approvata con atto del Responsabile del Servizio e ad altri strumenti professionali ritenuti utili a definire la situazione.

ALLEGATO B- SERVIZI SCOLASTICI

CAPO VII - INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI SERVIZI SCOLASTICI

Articolo 30. Interventi

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico dei genitori del minore, è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario sulla base delle fasce tariffarie e delle quote di contribuzione a carico dell'utente stabilite annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Per i servizi scolastici di cui al presente capo trova applicazione il co 6 dell'art.8 in quanto l'attestazione ISEE, presentata congiuntamente alla richiesta di erogazione del servizio, sarà ritenuta valida per l'intero anno scolastico.

Articolo 31. Servizi di mensa e trasporto scolastici

1. Per l'articolazione dei servizi mensa e trasporto scolastico si rimanda ai vigenti Regolamenti, se adottati.
2. Con i servizi di mensa e trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale favorisce il pieno adempimento dell'obbligo scolastico contribuendo ad agevolare il diritto allo studio. I servizi sono rivolti all'utenza delle scuole ubicate sul territorio.
3. Relativamente ai servizi di trasporto e mensa scolastica organizzati dal Comune, possono richiedere prestazioni sociali agevolate gli alunni residenti nel Comune che frequentino le scuole statali presenti nel territorio comunale.